

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1758

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BLASI**

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, concernente la carriera dirigenziale del personale della Corte dei conti

*Presentata il 15 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende recuperare l'equità di trattamento per i vice dirigenti appartenenti alla Corte dei conti con i vice dirigenti appartenenti al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

La controversia che da tempo i dirigenti della Corte dei conti trascinano al fine di vedersi riconosciuta la parità di trattamento era stata superata con un emendamento presentato al decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, che a causa della decadenza di tale decreto non ha potuto trovare accoglimento.

Ritenendo legittimo il riconoscimento richiesto dai dirigenti della Corte dei conti, atteso che le funzioni svolte da essi da molti anni nelle sezioni giurisdizionali re-

gionali e nelle procure regionali sono, di fatto, di rango dirigenziale, e che peraltro essi hanno superato concorsi per esami banditi ai sensi della legge n. 301 del 1984 o del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora abrogati dal decreto legislativo n. 165 del 2001), si ripropone la richiesta che mira sostanzialmente allo stesso riconoscimento giuridico-economico previsto per i dirigenti del Ministero della giustizia.

Si tratta quindi di un equo riconoscimento a favore di funzionari della Corte dei conti che operano nelle sedi regionali e che sono stati discriminati rispetto a quelli del Ministero di giustizia. Inoltre, si fa presente l'urgenza del provvedimento, considerato che le graduatorie del personale interessato, emanate a seguito del superamento dei concorsi citati, hanno validità sino al 31 gennaio 2002, data ormai prossima.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Corte dei conti provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo, nell'ordine, alle graduatorie di merito dei concorsi per esami banditi dall'amministrazione medesima ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, purché le graduatorie medesime, che sono prorogate al 31 gennaio 2002, in conformità all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 39, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 77.469 euro per l'anno 2001 e in 206.583 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede con i fondi del bilancio autonomo della Corte dei conti.

